



***REGOLAMENTO
PER LA
DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO***

APPROVATO
CON
DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 57 DEL 28.12.2022

SOMMARIO

Art. 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

Art. 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

Art. 3 - Soggetto passivo

Art. 3-bis - Responsabili del pagamento

Art. 4 - Esenzioni

Art. 5 - Misura dell'imposta

Art. 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Art. 7 – Versamenti dell'imposta

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Art. 9 - Sanzioni e interessi

Art. 10 - Riscossione coattiva

Art. 11 - Rimborsi

Art. 12 - Contenzioso

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 - Clausola di adeguamento

Art. 1 - Istituzione dell'imposta di soggiorno

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Roana ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.n. 23/2011.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di strutture ricettive (così come definite dalla Legge Regionale Veneto n. 11 del 14/06/2013 " Sviluppo e sostenibilità del Turismo veneto" e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attuate previste da D.G.R. Veneto), nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, situate nel Comune di Roana.
2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, quelli a sostegno delle strutture ricettive nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ambientali e quelli relativi ai servizi pubblici locali ed ogni opera pubblica destinata all'implementazione dell'offerta turistica.
3. L'imposta di soggiorno si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. La Giunta Municipale con propria deliberazione può modificare tale periodo.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Roana.

Art. 3 bis - Responsabili del pagamento

1. Ai sensi del comma I-ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento Comunale.
2. Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento Comunale.

Art. 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Roana;
 - b) i minori fino al quattordicesimo anno di età;
 - c) gli appartenenti alle forze dell'ordine, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - d) Le persone disabili.
2. Le esenzioni di cui al punto C) ed D) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 2000 e s.m.i.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5 euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2 in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della struttura dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo.
3. La determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 42 f) del D. Lgs. n. 267/2000 sarà approvata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui ai commi precedenti e nel rispetto dei termini prescritti per l'approvazione del Bilancio di previsione.
4. L'imposta di soggiorno è applicata per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti consecutivi.
5. L'imposta di soggiorno è calcolata in modo forfettario, alla data di sottoscrizione del contratto e per tutto il periodo di validità dello stesso, nei seguenti casi:
 - a) a carico di coloro che soggiornano negli alloggi per uso turistico con regolare contratto superiore a 30 (trenta) giorni;
 - b) a carico di coloro che soggiornano nei campeggi titolari di contratto/convenzione superiore a 30 (trenta) giorni.

Art. 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Roana sono tenuti ad informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo, delle esenzioni e dei termini e modalità per assolverlo, nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Roana *entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare*, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata.
3. La dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, è trasmessa su supporto cartaceo sino alla definizione da parte dell'amministrazione comunale di apposita procedura telematica.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.
5. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
6. A tal fine i soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a osservare i seguenti obblighi:
 - a) essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Roana;
 - b) versare al Comune, entro il giorno 15 dalla fine di ciascun trimestre solare, l'imposta di soggiorno riscossa trimestralmente e oggetto di comunicazione. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omessa versamento;
 - c) il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:
 - tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
 - altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale;
7. il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 3 comma 4) del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare

cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.

Art. 7 - Versamenti

1. I soggetti passivi di cui all'articolo 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta dovuta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Roana.

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) individuare forme di collaborazione con le Associazioni di Categoria operanti sul territorio, gli Enti ed Istituzioni al fine di reperire informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti.
3. Tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno va conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni.

Art. 9 - Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18/12/1997 n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Per l'omesso ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il *tasso legale vigente*. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.
4. La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale rilasciata su richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Roana almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano trascorsi almeno 60 giorni dall'approvazione delle modifiche apportate.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 6 (Obblighi di Dichiarazione) e 7 (Versamenti) del presente Regolamento.
3. Sarà predisposta apposita modulistica per agevolare l'utenza negli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare i D.Lgs. n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della L. 27/12/2006 n.296.

Art. 14 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alla sua approvazione.